

CAMERA DEI DEPUTATI N. 197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, CAPACCI, PRINCIPE

Presentata il 2 luglio 1987

Aggancio automatico delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra per quanto concerne gli assegni accessori di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge tende a risolvere definitivamente i problemi dei grandi invalidi per causa di servizio, ed eviterà che in futuro il Parlamento sia impegnato ad esaminare più volte una analoga materia. Come è noto, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria sono sempre stati adeguati ai corrispondenti assegni dei grandi invalidi di guerra. Ciò è però sempre avvenuto in tempi successivi con gravi ritardi che vedevano ridurre a causa dell'inflazione i miglioramenti apportati agli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie.

Per citare soltanto gli ultimi due casi: la legge 26 gennaio 1980, n. 9, adeguava le pensioni privilegiate ordinarie al decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, la legge 2 maggio 1984, n. 111, adeguava le pensioni privilegiate ordinarie al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. I due trattamenti sono sempre stati unificati almeno per quanto riguarda gli assegni accessori. Ciò che non si comprende bene è il motivo per cui il Parlamento non abbia provveduto durante l'esame dei progetti di legge a favore delle pensioni di guerra, ad estendere immediatamente tali benefici anche ai grandi invalidi per servizio, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

L'adeguamento delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra è sempre stato calcolato nella percentuale del 10 per cento degli oneri previsti per le pensioni di guerra; non ultimo e gravissimo fatto che discrimina quei servi-

tori dello Stato che hanno perduto l'integrità fisica nelle forme più gravi a salvaguardia delle istituzioni è lo stanziamento di 227 miliardi per miglioramenti alle pensioni di guerra stanziati al capitolo 6171 del bilancio dello Stato mentre non è stato previsto un solo centesimo per le pensioni privilegiate ordinarie.

La proposta di legge in oggetto non soltanto renderebbe giustizia ma eviterebbe al contempo l'attrito esistente tra due categorie e il ripetersi di disattenzioni che vengono a colpire economicamente cittadini già colpiti.

Onorevoli colleghi, l'articolo 1 della proposta di legge vuole evitare il crearsi di un differente trattamento economico per quanto riguarda gli assegni accessori e l'applicazione di detto articolo 1 non comporta attualmente nessuna spesa in quanto gli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie sono stati adeguati ai corrispondenti assegni di guerra. L'unica spesa per altro molto modesta, che si è calcolato in circa 2 miliardi, si riferisce all'applicazione dell'articolo 2 della proposta di legge in esame e riguarda l'indicizzazione degli assegni accessori che per l'anno in corso è stato riconosciuto agli invalidi di guerra nella percentuale del 7 per cento; essendo previsto per gli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie il 60 per cento della percentuale concessa alle pensioni di

guerra, ne consegue che l'importo in percentuale previsto per gli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie, sarà per l'anno in corso nella misura del 4,2 per cento.

Si è voluto modificare l'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111, poiché sembrava assurdo che i grandi invalidi per servizio dovessero attendere tre anni prima che i loro assegni accessori venissero rivalutati, e quindi subissero per tre anni la svalutazione dovuta all'inflazione. I grandi invalidi per causa di servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria della tabella E dalla lettera A alla lettera H sono 6.050, quelli della lettera A che comprendono i casi più gravi (ciechi, paraplegici, pluriamputati) sono circa 500 e per questi l'aumento del 4,2 per cento sugli assegni accessori comporta una spesa di circa 560 milioni. Se si considera che la maggioranza dei grandi invalidi è titolare dei benefici di cui alla lettera H (circa 2.000 unità) per i quali la spesa è contenuta in circa 100 milioni, i rimanenti 1.340 milioni circa vengono a coprire gli adeguamenti inerenti gli invalidi di cui alla lettera B e alla lettera G.

La proposta di legge in oggetto ha una spesa limitata, tenendo conto che i beneficiari della proposta sono cittadini ai quali il paese deve molto, i quali attendono un atto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli assegni accessori dei titolari di pensione privilegiata ordinaria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, sono agganciati ai corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni di guerra. I futuri miglioramenti o innovazioni apportati agli assegni accessori dei grandi invalidi di guerra di prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla citata tabella E sono estesi automaticamente ai titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla citata tabella E.

2. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono d'ufficio ad applicare agli aventi diritto i nuovi e futuri miglioramenti e ad apportare le eventuali modifiche.

ART. 2.

1. L'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Adeguamento automatico degli assegni accessori*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, all'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e sue integrazioni e all'assegno per cumulo di infermità è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo.

2. L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati.

3. La quota di adeguamento è determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1985 in lire due miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.